



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€	80,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	10,47
Totale spese	€	106,47

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa Carra

Presidente

Francesco Antonino Cancilla

Giudice

Raimondo Nocerino

Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 92/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69660** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

1. Crascì Sebastiano, nato a Tortorici (ME) il 28.10.1980, non costituito;

2. Costantini Massimo, nato a Sondrio il 18.2.1957 rapp.to e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dagli Avv. ti Carlo Faranda (pec: avvcarlofaranda@pec.it) con studio in Messina Via L. Manara, n. 22 e Antonino Criscì (pec: antonino.crisci@pec.it) con studio in Messina alla Via La Farina, n. 157;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza pubblica del **22.01.2025**, il relatore I Ref. Dr.

Raimondo Nocerino, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale **Simonetta Ingrosso**, nonché gli Avv. ti **Carlo Faranda** ed **Antonino Criscì** nell'interesse del Sig. Costantini Massimo.

Ritenuto in

FATTO

I. Considerate le deduzioni difensive ex art. 67 c.g.c. prodotte dal solo Costantini Massimo (nelle date del 2.6.2024 e del 3.6.2024) incapaci di sollecitare una rimeditazione della contestazione pre-processuale di responsabilità mossa nei confronti degli odierni convenuti, giusta notificazione (del 16/18.04.2024) dell'invito a dedurre, il P.M. contabile ha evocato a processo, innanzi a questa Corte, Crascì Sebastiano e Massimo Costantini, meglio in epigrafe generalizzati, in forza di atto di citazione depositato in data 01.10.2024 e ritualmente loro notificato in data successiva. Di essi, accertatane *in limine* la responsabilità amministrativa per i fatti oggetto di incipiente descrizione, l'atto introduttivo richiede la condanna, in favore di **AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)**, al pagamento dell'importo pari ad euro **24.742,40** euro (**ventiquattromilasettecentoquarantadue/40** euro) nei termini appresso specificati:

- in via principale, e in solido fra loro, a titolo di dolo;
- in via subordinata, del solo Crascì Sebastiano a titolo di dolo e, in via sussidiaria per l'intero, del Costantini Massimo a titolo di colpa grave.

II. I fatti causativi di nocumento erariale – di cui il P.M. contabile ha acquisito conoscenza per effetto della informativa della GdF n. 599242 del 9.11.2020 – hanno formato oggetto di sindacato giurisdizionale, da ultimo, presso la Corte di Appello di Messina, la cui decisione n.

1045/2024, riformando parzialmente la sentenza n. 1007/2022 del Tribunale di Patti e giudicando sui fatti-reato contestati ai convenuti ai sensi degli artt. 110, 81 cpv c.p., 640bis c.p., rif. 416 bis. 1 c.p. e dagli artt. 61 n. 2 c.p.; 110 c.p., 81 cpv c.p.; 479 c.p. rif. 2 art. 476 c. 2 c.p., ha dichiarato – per quanto qui di rilievo – il non luogo a procedere per intervenuta estinzione dei reati nei confronti del Crascì, limitatamente ai fatti da lui commessi entro il 28 novembre 2014, nonché ha assolto il Costantini; ciò premesso, l’atto di citazione espone che:

(a) il sig. Crascì Sebastiano, nella qualità di rappresentante legale dell’impresa individuale “Crascì Sebastiano”, ha percepito in danno di AGEA, relativamente alla campagna agricola 2017, l’importo contestato a titolo di danno erariale servendosi di artifici e raggiri;

(b) in effetti, egli, attraverso la collaborazione del Costantini - qui convenuto quale responsabile del C.A.A. Confagricoltura Messina 001 e secondo le precisazioni contenute nel paragrafo “analisi delle deduzioni difensive” del libello introduttivo - ha presentato la domanda unica di pagamento (d’ora in poi DUP) n. 70264715767 del 12 giugno 2017, dichiarando falsamente - in essa come nella pertinente scheda di validazione (n. 70387233417 di pari data) - di vantare un’inesistente disponibilità di particelle di terreno altrui fino a concorrenza della intera superficie dichiarata in conduzione in affitto e pari ad ettari 133,37;

(c) nel dettaglio, per quanto acclarato dalle indagini investigative condotte dalla PG delegata, il Crascì ha accreditato la disponibilità

dei numerosi appezzamenti indicati in DUP surrettiziamente utilizzando:

(i) un contratto protocollato AGEA.CAA2081.2013.0000316, in relazione al quale è stato tuttavia disvelato che:

- due delle controparti contrattuali (Drago Rosolino e Tornabene Francesco) sono decedute prima della data della sottoscrizione;

- la data di sua registrazione (3.4.2013) è addirittura antecedente a quella della stipula (10.4.2013);

- l'identificativo di protocollo AGEA.CAA2081.2013.0000316 era già stato utilizzato in rapporto a diverso contratto - stipulato in data 4.4.2013 fra il Crascì, da un lato, e Tornabene, Drago ed altri, dall'altro, nonché registrato il giorno "prima" (03.04.2013) della sua asserita conclusione presso Agenzia delle Entrate - identificato come titolo di conduzione di particelle in ordine alla campagna agricola 2013;

(ii) un contratto di affitto di fondi rustici, identificato al prot. AGEA.CAA2081.2014.0000215, il quale, nonostante rechi il timbro di registrazione dell'Ufficio del Territorio di Sant'Agata di Militello (ME) dell'Agenzia delle entrate (n. 370, serie III del 3.4.2014), in realtà mai è stato assoggettato a registrazione, sì come emerso dall'interrogazione informatica effettuata dalla P.G. delegata attraverso il Portale Serpico dell'Anagrafe Tributaria;

(iii) il contratto di "affitto fondi rustici" intercorso fra il Crascì e certune controparti, identificato con protocollo AGEA.CAA599.2017.0003059, il quale solo apparentemente risulta

registrato presso Agenzia delle Entrate al n. 1276 - Serie 3T. Tale numero di registrazione - si è potuto accertare attraverso la consultazione del già citato applicativo Serpico - corrisponde, infatti, ad un diverso contratto stipulato fra il Crascì e tale Santi Pappalardo, il quale, viceversa, non compare quale controparte firmataria del contratto sfruttato ai fini della D.U.P. per la campagna agricola dell'anno 2017;

(iv) un contratto, identificato con protocollo AGEA.CAA599.2016.0003474, avente durata dal 1.1.2012 al 31.12.2018, a comprova della conduzione di tre particelle di terreno ricadenti nel comune di Monreale (PA). Trattasi di contratto del quale gli accertamenti della GDF non hanno potuto confermare l'esistenza.

III. Il Requirente, puntualizzato inoltre che la fattispecie concreta è avvinta dal regime giuridico previsto per le dichiarazioni eccessive intenzionali, ascrive soggettivamente - con gli effetti condannatori meglio sintetizzati *supra* - la responsabilità erariale:

(a) al Sebastiano Crascì, da qualificarsi come consapevole autore delle mendaci dichiarazioni relative alla inesistente disponibilità giuridica di particelle indicate in DUP 2017, direttamente determinative dell'indebita percezione dei contributi comunitari corrisposti alla compagine di cui era legale rappresentante. Questo dato di fatto appare irrefutabile e certamente non è seriamente contraddetto dalle convergenti dichiarazioni rese, in sede penale, dal convenuto e da suo padre (Crascì Lucio Attilio). Il tenore di queste è nel senso che le operazioni truffaldine loro penalmente ascritte in

concorso - e delle quali il convenuto afferma di aver scoperto la effettiva natura solo nell'anno 2016 - rimontino alla sola iniziativa del Crascì Lucio Attilio, il quale avrebbe finanche falsificato le firme, apposte su documenti e DUP, apparentemente riconducibili al figlio. A sconfessare la credibilità di questa versione è l'evenienza che la DUP di rilievo in questo processo (al pari della coeva scheda di validazione) è stata formata e sottoscritta nel 2017 e, dunque, allorché della pretesa truffa perpetrata dal padre (anche ai suoi danni) il figlio era pienamente conscio. In realtà, ciò che può dirsi con rassicurante certezza - in linea con le sentenze che definiscono il primo ed il secondo grado del processo penale - è piuttosto che il Crascì Lucio Attilio fosse gestore di fatto dell'impresa individuale "Crascì Sebastiano" come lo era, peraltro, il Craxì Sebastiano, cugino del convenuto. Il P.M. contabile esorta infatti a considerare che la vicenda antiggiuridica oggi all'attenzione del Collegio costituisce solo un tassello di una ben più ampia ed articolata macchinazione truffaldina che le indagini investigative condotte dalla GdF hanno consentito di ricondurre ad una ramificata associazione per delinquere operante a livello interprovinciale e dedita alla perpetrazione di reiterate truffe aggravate ai danni dell'U.E. In dettaglio, le indagini penali - fra cui centrale deve dirsi l'esame del contenuto del computer sequestrato a tale Crascì Katia - hanno portato alla luce il ruolo di protagonista che il Craxì Sebastiano ha assunto nella composita macchinazione evocata. Il cugino del convenuto, segnatamente, è intervenuto anche nella vicenda qui controversa come co-gestore (unitamente a Crascì

Lucio Attilio) dell'impresa individuale "Crascì Sebastiano" e, di tanto, costituiscono serissimi indizi il *modus operandi* seguito, i *format* impiegati per la predisposizione dei falsi titoli di conduzione, le impronte dei timbri apposti sugli atti. Questi elementi, riscontrati anche in fattispecie, integrano complessivo e comune denominatore disvelato con riguardo anche ad altri episodi truffaldini imputabili all'associazione per delinquere;

(b) a Costantini Massimo che, quale responsabile del C.A.A. attraverso cui il Crascì Sebastiano ha presentato domanda, ha omesso ogni controllo di tipo formale sulla regolarità della documentazione presentata a suffragio della DUP, determinando, per tale via, l'esito positivo del procedimento amministrativo da questi istruito. Il Costantini, in altri termini, ha violato gli obblighi di servizio incombenti sui CAA per come perimetrati dalla normativa richiamata in citazione ed interpretati dalla giurisprudenza contabile.

IV. In data 18.12.2024, si è costituito il convenuto Costantini Massimo che, succintamente rammentate la contestazione attorea e l'assoluzione da lui ottenuta per fatti analoghi in ragione di precedenti pronunzie giurisdizionali (sent. n. 1045/2024 della Corte d'Appello Penale di Messina e sent. n. 225/2024 di questa Sezione), conclude per la infondatezza della domanda. Lo stesso, in chiave difensiva, obietta infatti che:

(a) in Confagricoltura, egli ha rivestito il ruolo di Direttore Amministrativo. Dunque, come confermato da plurime deposizioni, mai si è curato del caricamento di pratiche sul SIAN;

(b) la ricostruzione degli obblighi funzionali intestati ai CAA,

contenuta in citazione, è smentita dal quadro normativo di

riferimento, posto che:

- la loro attività, così come quella dei relativi dipendenti (il convenuto

richiama, sul punto, gli art. 3 e 3 *bis* D.Lgs. n. 165/1999; art. 6 del

sopravvenuto d.lgs. n. 74/2018), ha natura istruttoria risolvendosi in

un controllo meramente formale. I CAA, come confermato dalla

giurisprudenza amministrativa richiamata in memoria, non svolgono

alcun controllo sostanziale sulle dichiarazioni rese dal produttore né

sulla documentazione da questi presentata. E' al produttore, pertanto,

che va esclusivamente ascritta la paternità, e la connessa

responsabilità, dei contenuti oggetto di dichiarazione sostitutiva e/o

produzione documentale;

- il controllo formale effettivamente intestato ai CAA consiste nel solo

accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione delle particelle

dichiarate dal produttore come in propria disponibilità. Su cosa possa

e debba intendersi per "controllo formale", nonché "per accertamento

dell'esistenza del titolo di conduzione", egli richiama l'attenzione

sulla sentenza assolutoria della Corte d'Appello penale di Messina n.

1045/2024. Quest'ultima, in effetti, ha evidenziato che i controlli

sostanziali, che implicano l'esercizio di poteri ispettivi, competono

all'Organismo pagatore; che i CAA non costituiscono un Ufficio della

Pubblica Amministrazione; che non compete ai CAA mettere in

dubbio l'attendibilità di "*contratti stipulati contestualmente in luoghi*

diversi e distanti" ovvero la situazione sostanziale di disponibilità,

dichiarata dal produttore, relativa a *“terreni tra loro distanti in varie zone della Sicilia ovvero con decine di concedenti”*; che, ancora, la sommarietà del controllo talora riscontrabile nell’operato dei CAA trova una certa giustificazione nella concentrazione temporale registrabile a proposito della presentazione delle DUP e nella massività delle domande; che certamente l’incuria dei CAA può celare una collusione nella frode ma che, in fattispecie, il P.M. penale non aveva assolto al relativo onere;

(c) per quanto accertato dalla sentenza penale di appello n. 1045/2024, è da escludersi la ricorrenza tanto della condotta materiale sottesa agli illeciti contestatigli quanto la consapevolezza dell’eventuale falsità dei titoli impiegati dal richiedente Crascì, posto che:

- non vi è alcuna prova della circostanza che le credenziali per validare i fascicoli, in sua formale dotazione, siano state in concreto da lui utilizzate o che egli, in qualche modo, si sia ingerito nella formazione del fascicolo. In senso opposto, depongono, oltre che le genuine dichiarazioni dei testi e dei coimputati, le dichiarazioni da lui rese in sede di interrogatorio del 21 gennaio 2020 allorché, rappresentato che *“pur avendo la possibilità di accesso al sistema io non mi sono mai collegato”*, veniva significato che era il solo Natoli che, nella qualità di responsabile tecnico del CAA, gestiva i controlli, assicurandolo, peraltro, circa il normale andamento dell’ufficio;

- è stato accertato che lui non avesse alcuna relazione con gli imputati autori delle frodi, che nessun elemento a suo carico deriva dalle

intercettazioni telefoniche o ambientali disposte dall'A.G. e che nessun profitto o vantaggio lo stesso abbia conseguito. L'operatrice Linares, d'altronde, ha dichiarato di aver espletato i compiti d'ufficio seguendo esclusivamente le direttive del Natoli, mentre l'attività investigativa compiuta ha permesso di acclarare che fosse il solo Natoli ad intrattenere contatti, frequenti, con alcune famiglie tortoriciane (Craxi e Faranda). In sintesi, osserverà la sentenza penale d'appello, il Natoli *"ha determinato in una posizione di responsabilità del CAA di Messina l'inoltro diretto o indiretto di un numero notevole di domande fraudolente originate dal gruppo Faranda e con almeno due soggetti primari di questo gruppo, Faranda Massimo Giuseppe e Craxi Sebastiano, ha avuto rapporti confidenziali, essendo ben a conoscenza quindi della rete di imprese fittizie che essi seguivano"*;

- ad escludere la configurabilità, a suo carico, anche dell'elemento soggettivo della colpa grave, soccorre la recente sentenza n. 225/2024, nella parte in cui osserva che *"la documentazione prodotta dal sig. Costantini ha, infatti, consentito di provare che, con un elevato grado di probabilità, non abbia quasi mai utilizzato le proprie credenziali ancorché lo stesso fosse a conoscenza altri soggetti. Tale contegno, sebbene denoti una condotta colposa sostanziantesi nel totale disinteresse del sig. Costantini dagli obblighi di custodia delle proprie credenziali e dalla normale diligenza che lo stesso avrebbe dovuto mantenere, non assurge ai livelli di un consapevole concorso con la condotta degli altri convenuti ed al doloso contributo prospettato da parte attrice giudizio"*.

V. All'odierna udienza, le Parti presenti, come da verbale, hanno

ulteriormente esposto le proprie tesi difensive, replicato a quelle avversarie e concluso in conformità ai propri scritti difensivi.

Considerato in

DIRITTO

1. *In limine*, il Collegio dà atto della contumacia di Crascì Sebastiano che, attinto da regolare notificazione della citazione e del decreto di fissazione d'udienza (eseguita in mani proprie, in data 05.10.2024, ad opera della GDF Capo d'Orlando, nucleo mobile) nonché del successivo provvedimento presidenziale che indicava il luogo di svolgimento dell'udienza (notificazione anch'essa eseguita in mani proprie dai militari della GDF), non si è costituito in giudizio.

2. L'azione recuperatrice è fondata nei termini che si vanno ad esporre.

3. E' meritevole di integrale seguito, anzitutto, l'addebito di responsabilità ipotizzato a carico di Crascì Sebastiano, in quanto:

- venendo in considerazione la falsità dichiarativo-documentale che infirma la liceità della DUP presentata in relazione alla campagna agricola 2017, risultano irrilevanti, agli effetti della esclusione della sua responsabilità amministrativa, le convergenti dichiarazioni con cui il convenuto e suo padre (Attilio Crascì), in sede penale, individuano nel secondo l'autore, materiale e/o ideologico, del disegno truffaldino. Gli stessi atti penali, infatti, convergono nel senso che il figlio sia venuto a conoscenza delle condotte antigiusuridiche commesse dal padre già nel 2016. Ora, se questo corrisponde al vero, la paternità dell'illecito gius-contabile commesso in occasione della

presentazione della DUP 2017 rimane acquisita, processualmente, in capo all'odierno convenuto. Non emergono infatti elementi diversi/ulteriori che conducano ad affermare il contrario, mentre tutt'altro che neutro è, ai fini della validazione della conclusione raggiunta, la circostanza che il Crascì Sebastiano - appreso dell'ipotetico falso dichiarativo-documentale commesso dal padre nel 2017, dopo che egli già sapeva, cioè, del *modus procedendi* tenuto dal padre per il passato - non abbia attuato alcuna reale condotta dissociativa nei confronti del congiunto;

- rivalutato autonomamente il compendio probatorio offerto dal Requirente (doc. 1, all. "FD_Omissis_CNR 548757", pp. 41-42; Id., cartella "ALLEGATI 58 - CRASCIISEBASTIANO", cartella "dalla aa alla az", allegati "58.aj", "58.p", "58.ay" e "58.az"), e in difetto di letture alternative dei fatti prospettate dal Crascì, le vicende fraudolente prospettate dal Requirente [cfr. II, lett. c), punti da (i) a (iii) della narrativa, cui si rinvia ex artt. 5 c.g.c. e 17 dell'all. 2 al d.lgs. 174/2016] devono dirsi ampiamente accreditate. Fra esse, riconoscibile *ictu oculi* è l'episodio dell'indebita spendita, ad opera del Crascì, del contratto scritto di affitto (cfr. doc. 1, cartella "ALLEGATI 58 - CRASCIISEBASTIANO", sottocartella "dalla aa alla az", allegato "58.ad") asseritamente registrato (il 03.04.2013) in data addirittura anteriore alla sua stipula (10.04.2013). Ciò che, escludendone l'attendibilità, consentirà al percettore di dichiarare indebitamente la disponibilità di circa 10.84.10 Ha. Secondo la normativa di settore [D.M. 162/2015, all. A, punto c) e circolari attuative], la rituale

registrazione del contratto di affitto (si intende previamente stipulato)

costituisce infatti condizione di lecita utilizzabilità del titolo di

conduzione in argomento. Questo elemento estrinseco, auto-

concludente per escludere la genuinità del sinallagma, è confermato

dagli accertamenti espletati dalla GdF, i quali, infatti, hanno

permesso di acclarare che, al tempo della stipula, i pretesi concedenti

Sigg. Drago e Tornabene (apparenti firmatari del contratto) erano già

deceduti.

4. Le ricadute della condotta illecita tenuta dal convenuto

consistono, alla stregua del quadro normativo di riferimento, nella

integrale ripetizione del contributo. In fattispecie, infatti, ricorre sia

l'operatività della clausola di elusione, sia l'ipotesi di un composito

falso dichiarativo-documentale che ha permesso al Crasci di

accreditare – contrariamente al vero – la disponibilità di consistenze

superficiarie superiori di oltre il 20% almeno di quelle in tesi

ammissibili. Trattasi di regimi giuridici, *lato sensu* sanzionatori, che

coesistono.

4.1. In effetti, il regime di pagamento di base (cfr. quadro B, Sez. III,

della DUP del 12.06.2017) è governato, *ratione temporis*, dal

regolamento UE 1307/2013. Dalla lettura combinata degli artt. 32

("attivazione dei diritti all'aiuto") e 33 ("dichiarazione degli ettari

ammissibili") del medesimo, si ricava che la previa attivazione di un

diritto all'aiuto "per ettaro ammissibile" costituisce la condizione del

"sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base... concesso agli

agricoltori" (art. 32, par. 1) e, ancora, che rientra nella sfera di

disponibilità/responsabilità dell'agricoltore *"dichiara[re] le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili - la cui nozione è posta dall'art. 32 par. 2 e ss. - abbinati a ciascun diritto all'aiuto"*(art. 33, par. 1). Rimane d'altronde fermo che, alla stregua del medesimo art. 33 par. 1, *"...le parcelle dichiarate sono quelle a disposizione dell'agricoltore ..."* (ancora, 33 par. 1). Secondo l'art. 5 del regolamento UE 1307/2013, *"il regolamento (UE) n. 1306/2013 e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applicano ai regimi previsti dal presente regolamento"* e, in base al considerando n. 4 del preambolo del regolamento, il rinvio al regolamento (UE) n. 1306/2013 - come ad alcune norme contenute nel regolamento (CE) n. 73/2009, incorporate nel reg. (UE) n. 1306/2013 - vale anche per il quadro sanzionatorio. L'art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013 - inserito del Titolo V rubricato *"sistemi di controllo e sanzioni"* e rubricato *"clausola di elusione"* - stabilisce che *"fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione"*(specularmente, cfr., ai fini del diritto nazionale, l'art. 75 DPR 445/2000). Il diverso regime di revoca totale o parziale, nonché quello delle sanzioni amministrative, previsto dagli artt. 63 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 - e dettagliato dal Regolamento di esecuzione UE n. 640/2014 in osservanza delle norme poste dagli artt. 63 co. 4, e 64 co. 6 e 7 e 65 co. 3 del citato Reg. (UE) n. 1306/2013 - non mette in discussione, in ogni caso,

l'autonoma applicabilità, sempreché ne sussistano i presupposti, della "*clausola di elusione*" (cfr., testualmente, art. 18, par. 6, co. 1 e 2 del Reg. (UE) di esecuzione n. 640/2014). Ora, fra "*le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici*" ed "*artificialmente create*" - di rilievo ai fini dell'applicazione della clausola di elusione ex art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013 - rientra senz'altro l'inottemperanza, ad opera del richiedente/beneficiario, al criterio ex art. 33, par. 1 regolamento UE 1307/2013 (consistente, come si visto, nel fatto che "*le parcelle dichiarate sono quelle a disposizione dell'agricoltore ...*"). Infatti, ai sensi dell'art. 2, par. 2, punto 2 lett. a) del Reg. (UE) di esecuzione n. 640/2014, per «inadempienza» si intende "*qualsiasi inottemperanza*" ai criteri di ammissibilità dettati per la concessione dell'aiuto o del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (disposizione quest'ultima che, avendo riguardo "*ai regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013*", si riferisce anche ai contributi cui ha avuto accesso il convenuto).

5. Sul piano soggettivo, il falso dichiarativo-documentale compiuto dal Crascì ne disvela il dolo come elemento soggettivo che connota la condotta antigiuridica tenuta. Egli, come detto, ha artificiosamente creato le condizioni di accesso ai contributi comunitari percetti - nella misura indicata correttamente in citazione - per effetto della presentazione della DUP relativa alla campagna agricola 2017. Il Crascì, d'altronde, era pienamente edotto (cfr. quadro K della DUP) sia dell'assunzione di responsabilità in merito alla veridicità di quanto dichiarato sia del trattamento recuperatorio e

sanzionatorio previsto a livello normativo per la ipotesi della indisponibilità degli appezzamenti dichiarati (su tali aspetti, cfr. C. conti, I Sez. Giur. Centrale d'Appello, n. 241/2020; nonché questa Sezione, *ex ceteris*, sentt. nn. 783/2020, 550/2021, 523/2023).

6. Deve poi affermarsi la responsabilità amministrativa gravemente colposa, e sussidiaria, del Costantini nella misura del 20% del danno erariale contestato e, quindi, per euro **4.948,48**. Infatti:

(a) la sent. n. 1045/2024 della Corte d'Appello Penale di Messina, oltre a non integrare giudicato al momento del passaggio in decisione del giudizio di responsabilità amministrativa (il che ne esclude la portata pregiudicante prevista dagli artt. 652 e 654 c.p.p.), si limita ad escludere che il Costantini abbia validato i fascicoli attenzionati e che, pertanto, egli abbia commesso il reato (doloso) di truffa contestatogli in sede penale;

(b) in difetto di eccezioni di questo convenuto, il Requirente, in sede di analisi di controdeduzioni difensive, ha tuttavia precisato la domanda e, in termini condivisi dal Collegio (cfr. altresì l'*obiter* della sentenza 225/2024, trascritto al punto IV lett. c) della narrativa, cui si rinvia), ha contestato al comparente la violazione degli obblighi di custodia e conservazione delle proprie credenziali - implicato dalla funzione di identificazione digitale ad esse connaturata (D.P.C.M. 24 ottobre 2014, art. 1, lett. o) - laddove ha consentito a terzi di utilizzarle (in sede di udienza, come da verbale, la difesa del Costantini precisa di essere "*stato colpevole soltanto di avere ceduto le credenziali, fatto che non è sufficiente a ipotizzare una accettazione del*

rischio che viene smentito da prove contrarie”);

(c) la condotta antigiuridica descritta, senz’altro gravissima perché anche *ex ante* risultava pienamente prefigurabile la possibilità dell’uso improprio, o addirittura *contra ius*, delle proprie credenziali ad opera di terzi cessionari, non è attenuata (cfr., nuovamente, il verbale di udienza ove la difesa tecnica del Costantini evidenzia che *“n.q. di direttore amministrativo avrebbe potuto bloccare tutte le pratiche e incorrere in una responsabilità professionale e la possibilità di dare invece le proprie credenziali, in buona fede, a chi era all’interno dell’ufficio per lavorare sulle pratiche”*) dal numero di pratiche da validare, allorché, come in fattispecie, il Costantini non ha potuto prospettare né comprovare di aver adottato cautele minime contestualmente alla cessione a terzi delle credenziali (es. un controllo a campione, anche ristretto, del più ampio numero di fascicoli validati con le proprie credenziali) ovvero l’adozione (nei confronti del Natoli) di misure dissociative quando ha appreso dell’uso illecito delle proprie credenziali;

(d) attenendo la condotta fraudolenta posta in essere dal Crascì anche ad ipotesi che i CAA avrebbero dovuto agevolmente accertare in sede di controllo formale (tale è il caso, già passato in rassegna, del contratto di affitto registrato anteriormente alla sua pretesa stipula), deve confermarsi l’attitudine causale dei fatti contestati al Costantini, fin qui divisati, a produrre il danno contestato.

6.1. L’apporto causativo di questo convenuto, non di meno, va confinato nella misura del 20% in considerazione del contributo

causale, largamente dominante, da riconoscersi alla condotta dei terzi utilizzatori le sue credenziali.

7. In base a quanto a quanto considerato, deve essere affermata:

(a) la responsabilità amministrativa a titolo di dolo di **Crascì Sebastiano**;

(b) in via sussidiaria, la responsabilità amministrativa a titolo di colpa grave di **Costantini Massimo** fino a concorrenza di euro **4.948,48**.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana:

- accerta e dichiara la responsabilità amministrativa per dolo di **Crascì Sebastiano (CRSSST80R28L308M)**, nonché, in via sussidiaria, la responsabilità amministrativa per colpa grave di **Costantini Massimo (CSTMSM57B18I829H)** e, per l'effetto, condanna:

(a) Crascì Sebastiano al pagamento, in favore di **AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)**, della somma di euro **24.742,40 (ventiquattromilasettecentoquarantadue/40)**, oltre rivalutazione monetaria dal dì dell'indebito esborso al deposito della sentenza, nonché interessi legali, computati sulla somma rivalutata, dal dì del deposito della sentenza e fino ad effettivo soddisfo;

(b) Costantini Massimo, in via sussidiaria, al pagamento, in favore di **AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)**, fino a concorrenza della somma di euro **4.948,48 (quattromilanovecentoquarantotto,48)** oltre rivalutazione monetaria dal dì dell'indebito esborso al deposito della sentenza, nonché interessi legali, computati sulla somma rivalutata, dal dì del deposito

della sentenza e fino ad effettivo soddisfo;

(c) Crascì Sebastiano e Costantini Massimo, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giustizia, in favore dello Stato, che si liquidano in euro **845,52 (ottocentoquarantacinque,52)**.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **22 gennaio 2025**.

L'estensore

Il Presidente

Dott. Raimondo Nocerino

Dott.ssa Anna Luisa Carra

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 27 marzo 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(F.to digitalmente)

